Sentenza n. 21/2025

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

Il Giudice unico delle Pensioni dott.ssa Alessandra Cucuzza

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 62981 del registro di Segreteria, proposto da

-(-), nato -, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Maurizio Fino, presso il cui studio, sito in Firenze in Via A. La Marmora n. 55, è elettivamente domiciliato, PEC: maurizio.fino@firenze.pecavvocati.it;

ricorrente

contro

LA COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA DI FIRENZE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, con sede in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4;

resistente contumace

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (80078750587) con sede in Roma, Via Ciro il Grande, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale depositata presso la segreteria della Sezione, dagli avvocati

Ilario Maio e Antonella Francesca Paola Micheli, PEC: avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it;

PEC: avv.antonellafrancescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it,

resistente

IL MINISTERO DELLA DIFESA – Direzione Generale per il Personale Militare – Servizio per le dipendenze da cause di servizio, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, con sede in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4;

resistente contumace

IL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI – Direzione di Amministrazione – 2^ Sezione Cause di Servizio e concessione equo indennizzo, in persona del legale rappresentate *pro tempore,* domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, con sede in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4

resistente contumace

Esaminato il ricorso introduttivo;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi all'udienza del 20 febbraio 2025 l'avv. Fino per il ricorrente e l'avv. Antonello Zaffina, in sostituzione dell'avv. Maio, giusta delega in atti, per l'INPS;

Ritenuto in

FATTO

Con ricorso ritualmente depositato, il ricorrente, appuntato scelto in congedo dell'Arma dei Carabinieri, ha riferito di essere stato collocato

in pensione dal 28 settembre 2018 e di avere presentato, in data 25 ottobre 2018, domanda volta all'ottenimento della pensione inabilità di privilegio, essendo affetto da cinque infermità, tutte riconosciute dipendenti da causa di servizio e cioè:

sinusite frontale;

discopatie multiple dorso-lombari con disturbi algici e funzionali;

esiti di trauma discorsivo al ginocchio destro con lesione traumatica al ligamento collaterale interno e meniscopatia mediale;

trauma cranico con distorsione rachide cervicale in soggetto cervicoartrosico;

trauma del rachide da caduta accidentale in assenza di lesione ossee.

Con successiva determina INPS n. 18 del primo marzo 2022, al ricorrente è stata conferita l'indennità *una tantum* prevista dalla tabella B per l'infermità di cui al punto 7 del Verbale della commissione medica di verifica n. 14608 del 17 febbraio 2022 e cioè per l'infermità "*discopatie multiple dorso-lombari con disturbi algici e funzionali*", con corresponsione di un ammontare totale lordo di euro 12.274,36.

Il ricorrente, pertanto, allegando relazione medico legale datata 7 aprile 2022 e ritenendo errate le conclusioni della Commissione medica di verifica, ha chiesto che, previo annullamento dei verbali della stessa commissione, della determina INPS richiamata e della deliberazione del Comitato di vigilanza dell'INPS, venga accertato, eventualmente anche a seguito di espletamento di consulenza

tecnica d'ufficio, il diritto "*all'ascrivibilità delle sue infermità, già riconosciute dipendenti da causa di servizio, a categoria pensionistica di privilegio vitalizia, con diritto alla corresponsione della pensione di privilegio a vita almeno per la 8^ categoria della tabella A del D.P.R. 834/81, e per l'effetto condannare all'elargizione nei confronti del ricorrente delle somme a tal fine dovute fin dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il ricorrente è in pensione (28/09/2018), o dalla diversa data ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese, anche relative al costo della visita medico legale e della relazione medico legale del Gen. me ris Dott. Lucio Barbera (che il sottoscritto difensore si riserva di quantificare), e compensi professionali*".

L'INPS, ritualmente costituitosi, ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza della domanda, richiamando gli accertamenti compiuti dalla Commissione medica di verifica di Firenze, le cui risultanze sono vincolanti per l'istituto. In subordine, in caso di accoglimento della domanda della controparte, ha chiesto la previa deduzione, nella misura di legge, di quanto già percepito dal ricorrente per la medesima causale a titolo di indennità *una tantum* ai sensi degli articoli 69 e 70 del DPR 1092/73.

Con ordinanza n. 58 del 2023 è stato chiesto all'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute in Roma di fornire parere medico legale al fine di far accertare "*se le patologie lamentate dal ricorrente, già riconosciute dipendenti da causa di servizio, siano o meno ascrivibili, anche per cumulo tra loro, a categoria pensionistica di*

privilegio vitalizia, con l'indicazione, in caso positivo, della relativa categoria della tabella A di cui al d.P.R. n. 834/1981".

Con successiva ordinanza n. 25 del 2024, posto che l'Ufficio Medico-Legale aveva comunicato di poter espletare l'incarico solo in tempi molto lunghi (primo trimestre 2025), è stato nominato come nuovo CTU il dott. Cotugno, specialista in Medicina legale e delle assicurazioni, il quale ha depositato il proprio parere definitivo in data 9 ottobre 2024.

All'odierna udienza, l'avv. Fino, riportandosi ai propri atti, ha chiesto l'accoglimento del ricorso, mentre l'avv. Zaffina, anch'egli riportandosi, ha concluso richiamando le richieste già formulate in sede di costituzione.

Dopo la discussione, la causa è stata trattenuta per la decisione in camera di consiglio e, dunque, decisa con separato dispositivo, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c..

DIRITTO

Preliminarmente va dichiarata la contumacia del Ministero della Difesa, del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri e della Commissione medica di verifica di Firenze del Ministero dell'economia e delle finanze, attesa la regolarità delle notifiche effettuate in data 11 maggio 2023 a mezzo pec ed indirizzate anche all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze (ricevute depositate dal ricorrente in data 25 ottobre 2023).

Sempre in via preliminare va ribadito come il giudizio pensionistico non ha carattere impugnatorio e non è, pertanto, finalizzato o

subordinato all'annullamento degli atti adottati dalle Pubbliche amministrazioni, avendo piuttosto lo scopo di accertare, nel merito, la sussistenza del diritto alla pensione del ricorrente. Tale giudizio, pertanto, si sostanzia in una cognizione piena sul rapporto pensionistico e sulle vicende connesse (*ex plurimis* Sez. regione Toscana n. 74/2024; n. 360/2023).

Quanto al merito, il ricorso può essere accolto nei limiti di quanto di seguito indicato.

Il diritto alla pensione di privilegio, ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, sorge nel caso in cui il dipendente abbia subìto menomazioni dell'integrità personale, che lo abbiano reso inabile al servizio e che siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (e dal primo maggio 1984 annessa al DPR n. 834/1981), per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio, cioè derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio. L'art. 64 DPR n. 1092/1973 precisa al terzo comma che "*le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante*". Come evidenziato dalla giurisprudenza contabile, "*devono dunque sussistere due condizioni affinché possa riconoscersi il diritto al trattamento di privilegio: la dipendenza causale o concausale delle infermità dal servizio ed il requisito inabilitante*" (*ex multis* Sez. giur. Regione Sardegna n. 119/2023*)*.

Nel caso in esame la sussistenza del requisito della dipendenza causale dal servizio delle infermità enumerate in ricorso non è posta

in dubbio dalle parti e comunque risulta provata dalla documentazione rinvenibile nel fascicolo amministrativo del ricorrente (doc. 6 comparsa).

Con riferimento, invece, alla sussistenza del secondo requisito, è stata disposta consulenza medico-legale al fine di valutare se le predette infermità possano essere ascritte dalla tabella A e, pertanto, possano comportare il diritto al trattamento pensionistico di privilegio.

Il consulente d'ufficio, esaminata la documentazione medica prodotta e visitato il ricorrente, ha ritenuto che solo l'infermità definita come "*protrusioni discali multiple, vista la limitazione funzionale, la presenza di una sciatalgia destra da irritazione di L5*" sia ascrivibile alla categoria 8 tabella A di cui al DPR n. 834/81. Per il resto ha, pertanto, ritenuto non ascrivibili ad alcuna categoria il pregresso trauma cranico con distorsione rachide cervicale ed il trauma distorsivo del ginocchio destro con lesione LCA in presenza di un ginocchio stabile e con articolarità completa in flesso estensione ed, infine, ha ritenuto ascrivibile alla tabella B la sinusite frontale cronica (cfr. CTU pag. 10).

Questo Giudice non ravvisa ragioni per discostarsi delle conclusioni della relazione del CTU, che appare completa, esente da vizi logici e supportata dalla documentazione medica in atti e dalla storia clinica e professionale del ricorrente. Peraltro, il consulente ha riferito nella propria relazione di avere provveduto, nel corso del contraddittorio tecnico, a trasmettere alle parti il proprio parere preliminare e di avere ricevuto una mail di sostanziale accordo da parte del consulente

tecnico di parte del ricorrente, dott. Lucio Barbera, e di non avere ricevuto note od osservazioni tecniche dal consulente di parte resistente, avendo così provveduto a confermare le proprie preliminari conclusioni.

Ne consegue che il ricorso deve essere accolto nei limiti in cui l'infermità "*discopatie multiple dorso-lombari con disturbi algici e funzionali*", così come emerso dalla consulenza medico legale effettuata, risulta ascrivibile alla ottava categoria della Tabella A.

Quanto alla decorrenza del trattamento, il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento del diritto "*dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il ricorrente è in pensione (28/09/2018), o dalla diversa data ritenuta di giustizia*". Pertanto, applicando la disciplina espressamente prevista dall'art. 191 del DPR n. 1092 del 1973, il diritto alla pensione privilegiata ordinaria di ottava categoria Tabella A va riconosciuto con decorrenza dal 28 settembre 2018, cioè a far data dal giorno di collocamento in quiescenza, avendo il ricorrente presentato domanda entro due anni dalla cessazione dal servizio (in data 25 ottobre 2018) e, dunque, applicandosi nei suoi confronti il primo comma dell'art. 191 e non il terzo comma (in tal senso Sez. I centr. n. 326/2023; Sez. III centr. n. 380/2022).

L'INPS sarà, pertanto, tenuto all'attribuzione del predetto trattamento pensionistico di privilegio con decorrenza dalla data del collocamento in quiescenza ed alla corresponsione delle somme dovute a tale titolo per legge.

Sulle predette somme spettano la rivalutazione monetaria e gli

interessi legali, da calcolare secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal momento di maturazione di ciascun credito (e cioè, dalla scadenza di ciascun rateo), e sino al pagamento. Tali accessori spettano limitatamente al maggiore importo tra la rivalutazione e gli interessi, di volta in volta determinato secondo l'indice e il tasso correnti in ciascun periodo, in conformità al principio enunciato dalle Sezioni riunite della Corte, con sentenza n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002.

Resta fermo quanto disposto dall'art. 144 del DPR n. 1092/1973 in tema di recupero dell'equo indennizzo già corrisposto con riferimento alla medesima causa per la quale è riconosciuta la pensione privilegiata, e cioè "*discopatie multiple dorso-lombari con disturbi algici e funzionali*", con la conseguenza che le somme già corrisposte per questa stessa patologia ed a titolo di equo indennizzo dovranno essere recuperate nella misura di legge e mediante trattenute mensili sulla pensione.

Le spese di lite, per quanto riguarda i rapporti con l'INPS, seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, mentre alcuna pronuncia sulle spese è dovuta in relazione alle parti che sono rimaste contumaci. Tra le spese di lite, rientrano quelle per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica (tra le altre, v. Cass. civ., sent. n. 10173/2015), dunque, l'INPS va condannato alla refusione delle spese per la consulenza tecnica di parte nella misura complessiva di euro 610,00 già comprensiva di accessori, giusta nota spese depositata in data 14

febbraio 2025.

Per quanto riguarda le spese di CTU, liquidate con separato decreto ai sensi dell'art. 168 del D.P.R. n. 115 del 2002, si dispone che le stesse siano poste definitivamente a carico dell'INPS.

P.Q.M.

Sul ricorso iscritto al n. 62981 del registro di Segreteria, proposto da Alberti Maurizio, la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana, in composizione monocratica, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,

accerta e dichiara che la menomazione "discopatie multiple dorso-lombari con disturbi algici e funzionali" è ascrivibile all'ottava categoria di cui alla Tabella A;

dichiara il diritto del ricorrente alla pensione privilegiata ordinaria di ottava categoria Tabella A, con decorrenza dal 28 settembre 2018, fermi restando i limiti di cumulabilità di cui all'art. 144 del DPR n. 1092/1973;

dichiara il diritto del ricorrente a percepire gli arretrati spettanti a tale titolo, maggiorati, a decorrere della scadenza dei singoli ratei, degli interessi legali e, nei limiti dell'eventuale importo differenziale, della rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT;

condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate nell'importo di euro 1.700,00 oltre accessori come per legge;

condanna l'INPS al rimborso delle spese per la consulenza tecnica di

parte, che liquida in complessivi euro 610,00;

pone il compenso del CTU, liquidato con separato decreto, a carico dell'INPS.

Nulla sulle spese nei confronti dei resistenti contumaci.

Dispone che le generalità del ricorrente siano oscurate e non siano rese pubbliche nelle banche dati, o in caso di diffusione anche via web, con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.

Così deciso in Firenze, 20 febbraio 2025.

IL GIUDICE UNICO

Alessandra Cucuzza

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 24/02/2025

Il funzionario

Dott. Simonetta Agostini

f.to digitalmente